

ATTO N. DD 3207 DEL 19/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 187

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

# DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

**OGGETTO:** TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI TORINO – VARIANTE PARZIALE N. 320 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

#### **Premesso** che per il **Comune di Torino**, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 65 del 30/07/2018, la Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07 (BURP n. 32 del 09/08/2018);
- ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 71 del 01/07/2019, la Variante Strutturale n. 321 al P.R.G.C. relativa al "Palazzo Durando di Villa" ai sensi degli articoli 15 e 17 comma 4 della L.R. 56/77 (BURP n. 29 del 18/07/2019);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 40 del 13/07/2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 320 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. n. 1958 del 21/07/2020 (pervenuta il 21/07/2020 ns. prot. 50392) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17; (*Prat. n. VP-16/2020*);

## i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

• popolazione: 1.167.968 abitanti al 1971, 1.117.109 abitanti al 1981, 962.507 abitanti al 1991, 864.671 abitanti al 2001, 872.367 abitanti al 2011 e 870.952 abitanti al 2019, dati che evidenziano un trend demografico in aumento oltre il 25%, nel periodo 1971-2001, cui ha fatto seguito nel decennio 2001-11 un modesto incremento e un'ulteriore flessione nel periodo più recente;



- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.262 ettari con pendenze superiori al 25%; la "Capacità d'uso dei suoli" indica: 1.450 ettari compresi nella *Classe I*<sup>^</sup> (di cui 1.330 ettari a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari in *Classe II*<sup>^</sup> (di cui 6.675 ettari a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 *Torino* dell'omonima Città Metropolitana, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "Area Metropolitana Torinese Nord-Est", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana, ....; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è Capitale regionale (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come Centro di tipo A, di grande rilevanza;
- insediamenti residenziali:
  - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
  - è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
- sono presenti ambiti produttivi di I e II livello come definiti dall'art. 24 delle N.d.A. del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:
- il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal rio Mongreno e dal rio Reaglie;
- il P.A.I. evidenzia una superficie pari a ettari 2.555 in fascia A, B e C;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
  - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
  - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
  - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
  - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
  - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e della rete A.V./A.C. europea (parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare da Lisbona a Kiev l'ovest e l'est europei);
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

preso atto che il Comune di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Variante al



PTC2 "Seveso";

**preso inoltre atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 13/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 320 sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare la destinazione d'uso di un'area di proprietà comunale avente una superficie territoriale di circa 3.200 mq, posta nel comparto nord della Città, circoscrizione amministrativa 6, a sud del Parco della Stura e accessibile da Strada Basse di Stura n. 61, attualmente libera a gerbido, da "area per la viabilità VI - Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione" come si evince dal Piano vigente, ad "area normativa IN – Edifici o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone consolidate per attività produttive", come richiesto dalla proprietà Sesia Fucine S.r.l. posta in fregio all'area in parola che è stata parzialmente acquisita da altra Società, quest'ultima promotrice di un piano industriale di recupero che prevede la ristrutturazione dei processi produttivi, la riorganizzazione logistica dello stabilimento con riduzione dei costi di produzione e l'ampliamento dell'ambito produttivo contraddistinto dall'acronimo IN sull'area di proprietà comunale;

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi del procedimento "in sequenza", consultando i Soggetti con Competenze Ambientali (S.C.A.) e l'Organo Tecnico Comunale nella Conferenza dei Servizi convocata in data 19/06/2019, prima di adottare la Variante in questione, nel corso della quale, come emerge dalla Determinazione del 13/08/2019 prot. n. 2019.43596/126, la Variante è stata esclusa dalla V.A.S. e sono state definite, quali opere di compensazione ambientale, il recupero in piena terra di aree già compromesse;

**dato atto che**, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 40 del 13/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, letter.[a]....f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..." omettendo le verifiche inerente le lettere c) e d);

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/09/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la



deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

#### Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la



formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ......, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

#### **DETERMINA**

- 1. che, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 320 al P.R.G.C. vigente del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 13/07/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- 2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Torino, le seguenti osservazioni:
- in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si evidenzia quanto di seguito indicato:

  - o considerato che per "Capacità insediativa non residenziale PRG 1995 27.574.000 mq" (Cfr. D.C.C. n 40 del 13/07/2020) si fa riferimento alla superficie territoriale delle attività economiche presenti nel Piano nel 1995 e che pertanto la superficie territoriale delle attività economiche attualmente presenti corrisponda a 26.124.204 mq, si osserva che, in conformità alla lettera f) comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente,..... in misura superiore......al 2 per cento..." l'aumento massimo della superficie territoriale per le attività economiche è pari a (26.124.204x2%) = 522.484,08 mq. Risulta pertanto necessario segnalare nella deliberazione di approvazione, la sommatoria delle superfici territoriali in aumento delle attività economiche attuate con Variante parziale nel periodo di validità del Piano comprendendo anche il presente aumento, che non potrà superare i 522.484,08 mq. Si evidenzia inoltre che la L.U.R. pone come limite in aumento delle attività economiche le superfici territoriali o gli indici di edificabilità, motivo per il quale sarebbe opportuno che la suddetta verifica venga attuata anche sugli indici di edificabilità, avendo in tal modo la certezza di non aver superato il



## 2% per entrambi i parametri;

- la verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come previsto ai comma 8 dell'art. 11 della Decreto del Presidente della giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, in cui è citato: "..... Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr...." è di norma integrata nella verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e inoltrarla al MiBAC TO "Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo", affinché possa esprimersi, nei tempi consentiti dalla legislazione vigente. Nel progetto preliminare in questione la verifica di coerenza con il PPR è presente nella Relazione Illustrativa e dagli Atti non si evince se l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrarla al Ministero, motivo per il quale, nel caso non avesse provveduto, si sollecita l'invio della documentazione;
- dagli Atti emerge che prima di consultare i Soggetti con Competenze Ambientali (S.C.A.), la documentazione inerente la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., è stata ratificata con determina dirigenziale n. 34 del 17/05/2019, in difformità a quanto previsto dalla Scheda j.2, dell'Allegato 1 alla D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977 che prevede l'adozione con deliberazione di Giunta Comunale. Quanto segnalato al punto 1.7 del sopracitato allegato alla delibera regionale, in cui è indicato: "I. Verifica di assoggettabilità:..... tale fase prevede una formalizzazione del documento tecnico di verifica con provvedimento dirigenziale o di Giunta, come specificato negli schemi allegati, a seconda della natura tecnica o politica dell'atto di avvio ......" lascia chiaramente intendere che il discrimine tra provvedimento "dirigenziale o Giunta" viene specificato nelle schede allegate alla Deliberazione, in particolare nella scheda 1.2 "Procedimento integrato per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32: Piani Particolareggiati" è citato: "Il responsabile del procedimento urbanistico adotta con proprio provvedimento il documento tecnico per la fase di verifica VAS.....", nella scheda k "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17bis" è citato: "Il responsabile del procedimento individuato, verifica la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti....." mentre nella scheda j.2 riferita alle Varianti parziali "in sequenza", come sopra indicato, è chiaramente indicato che la formalizzazione avviene con deliberazione di Giunta comunale;
- si suggerisce inoltre a titolo di apporto collaborativo che:
  - o dalla determinazione dirigenziale n. 189 del 13/08/2019 emerge che l'OTC ha partecipato alla C.d.S. congiuntamente ai S.C.A., ma parrebbe non formuli un parere motivato sulla assoggettabilità alla V.A.S. e neppure definisca le opere di compensazione ambientale, il che parrebbe non conforme al punto 1.6 art. 1 dell'Allegato 1 della deliberazione G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, in cui è citato: "Le funzioni dell'Organo Tecnico -......Nel caso di amministrazione con il ruolo di autorità competente in materia di VAS, il proprio Organo tecnico svolge attività tecnico istruttorie finalizzate alla predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa, che riguardano:.....l'analisi delle osservazioni <u>e contributi pervenuti, nei procedimenti di verifica</u> o valutazione; – <u>l'elaborazione di un rapporto</u> istruttorio, finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o alla formulazione del parere motivato; ". In conformità a quanto sopra riportato, si potrebbe per le prossime Varianti parziali, riconvocare l'OTC dopo la C.d.S. con i SCA, affinché si esprima sulla assoggettabilità e quantifichi/localizzi le opere di compensazione, magari come in questo caso consultando il competente Servizio verde pubblico della Città, lasciando comunque la possibilità al responsabile del procedimento in materia di VAS di puntualizzare specifici temi, qualora lo ritenga opportuno. Si ricorda anche che il parere dell'OTC e quindi dell'Autorità competente alla VAS ".....deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio



*integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale*."(Cfr. lettera c) punto 1.2 art. 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016);

- o considerato che, con la presente Variante urbanistica che aumenta l'ambito produttivo IN e prevede opere di compensazione ambientale, si aggiornano esclusivamente le Tavole del P.R.G.C., si suggerisce, al fine di raccogliere in un unico documento di Piano quanto definito dai contenuti della medesima, di redigere una specifica scheda d'area da allegare alle Norme del Piano, dove localizzare e quantificare, quale opera di compensazione ambientale, l'ambito già compromesso oggetto di ripristino e recupero, come segnalato nella determinazione dirigenziale n. 189 del 13/08/2019;
- o infine, si rammenta che la valorizzazione della proprietà comunale poteva essere raggiunta anche con la Variante urbanistica di cui all'art. 16bis della L.R. 56/77 e s.m.i., che la Regione Piemonte ha previsto specificatamente per tale finalità, tracciando un iter amministrativo ormai consolidato, con tempi certi e comprensivo di precise verifiche nel rispetto della legislazione vigente;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI) Firmato digitalmente da Giannicola Marengo